

# PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SU TRATTATI INTERNAZIONALI, BASI E SERVITÙ MILITARI

## TESTO ARTICOLI

### TITOLO 1 - TRATTATI MILITARI

**Art. 1** - Tutti i trattati ed accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, a cui l'Italia partecipa, devono essere necessariamente ratificati dal Parlamento e la ratifica deve essere rinnovata ogni due (2) anni. Non potranno essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti dovranno essere resi pubblici entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di ratifica e/o della rinnovazione della ratifica l'Italia deve considerarsi receduta dall'accordo.

**Art. 2** - Non potranno essere stipulati e, anche in caso di rinnovo, essere in nessun caso ratificati trattati ed accordi militari, che prevedano:

- a) la possibilità anche a scopo difensivo dell'uso di armi nucleari;
- b) la possibilità dell'uso anche a scopo difensivo di armi di distruzione di massa, nel senso della convenzione per la messa al bando delle armi chimiche e biologiche ed in contrasto con la Convenzione di Ginevra e comunque in contrasto con l'obbligo di evitare sofferenze inutili alle popolazioni civili (uranio impoverito, cluster bombs, mininukes, al fosforo, ad energia diretta, a laser...);
- c) la possibilità di attacchi e di impegni militari in paesi terzi, salvo che in caso di difesa dall'attacco dal medesimo paese;
- d) la possibilità della permanenza e il transito in Italia di armi nucleari, chimiche, batteriologiche, ed altre armi che sono in contrasto con la Convenzione di Ginevra per la protezione della popolazione civile e comunque in contrasto

con l'obbligo di evitare sofferenze inutili alle popolazioni civili ( uranio impoverito, cluster bombs, mininukes, al fosforo, ad energia diretta, a laser...);

- e) lo sviluppo di ricerche nel campo di nuove tecnologie a fini bellici e/o di riarmo;
- f) l'acquisto e produzione di armamenti connessi alla proiezione di potenza ed allo scopo militare offensivo;
- g) lo sviluppo di ricerche su armi chimiche e batteriologiche. Laboratori di ricerca su armi nucleari, chimiche e batteriologiche eventualmente presenti sul territorio nazionale dovranno essere chiusi e ricoveriti ad uso civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ciò sia che siano nella disponibilità italiana che di paesi terzi.

**Art. 3** - Oltre a quanto contenuto nell'art. 2, non potranno essere stipulati e, in caso di rinnovo, non potrà essere concessa la ratifica di trattati ed accordi militari in materia di difesa, sicurezza, spese militari, esercitazioni militari, addestramento del personale militare e ricerca nel campo degli armamenti con Paesi nella cui legislazione non sia escluso l'utilizzo di armi nucleari e di distruzione di massa dei tipi indicati nel precedente art. 2 e che non hanno sottoscritto trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e di distruzione di massa.

**Art. 4** - Tutti i trattati ed accordi di tipo militare oggi in essere dovranno essere necessariamente ratificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Gli accordi ed i trattati non ratificati saranno ritenuti revocati.

## **TITOLO 2 - BASI CASERME E INSTALLAZIONE**

**Art. 5** - Tutti i progetti di costruzione e/o ampliamenti di basi, caserme ed installazioni militari sul territorio nazionale, siano esse di mare o di terra, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, non potranno essere autorizzati senza la preventiva valutazione ambientale strategica come disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. I progetti già autorizzati al momento dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere riesaminati al fine di garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale, prevedere un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza nonché essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nelle modalità e forme di cui agli art. 26 e segg. del decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006. Ogni due (2) anni tutte le basi, caserme ed installazioni militari dovranno attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall'ARPA competente per territorio.

**Art. 6** - Per tutti i progetti di costruzione e/o ampliamento di basi, caserme ed installazioni militari sul territorio nazionale anche se nella disponibilità di paesi terzi, ed anche se già autorizzati dovrà essere presentato, unitamente all'altra documentazione necessaria, il progetto di riconversione civile della struttura al termine della sua destinazione militare, che dovrà garantire il riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati, nonché indicare l'entità e le modalità di reperimento delle necessarie risorse economiche.

Accordi internazionali che prevedano la messa a disposizione a paesi terzi di parte del territorio nazionale a scopo militare, dovranno necessariamente prevedere l'impegno economico prevalente, in misura non inferiore ai 4/5 della intera somma prevista, di tale paese terzo per le attività di costruzione ed installazione e della successiva attività di riconversione compresi gli oneri accessori di adeguamento urbanistico.

**Art. 7** - La destinazione militare non potrà in nessun caso superare la durata di 5 anni rinnovabile esclusivamente una volta e tutte le basi, poligoni, installazioni e servitù militari in essere da più di 10 anni dovranno essere chiuse e riconvertite a scopi esclusivamente civili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 8** - Ogni due (2) anni tutte le basi, caserme ed installazioni militari dovranno attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall'ARPA competente per territorio.

**Art. 9** - Le autorizzazioni per la costruzione, installazione, ampliamento di basi, caserme ed installazioni militari sul territorio nazionale anche se nella disponibilità di paesi terzi, potranno essere concesse esclusivamente con il parere favorevole di un comitato misto composto dal Ministro della difesa o suo delegato, dal Ministro dell'Ambiente o suo delegato, dal Presidente della Regione e dai Sindaci delle zone interessate ed ogni decisione dovrà necessariamente essere presa con il parere favorevole dei rappresentanti degli enti locali interessati.

**Art. 10** - L'opportunità della permanenza e/o ampliamento di basi, caserme, installazioni e delle servitù militari già esistenti sul territorio nazionale anche se nella disponibilità di paesi terzi, dovrà, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed agli accordi internazionali eventualmente in corso, essere valutata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalla commissione mista costituita nei modi di cui al precedente art. 9. Tutti i progetti in corso dovranno essere sospesi in attesa dell'adeguamento alla presente normativa.

**Art. 11** - Per tutte le basi, installazioni militari, poligoni e campi di tiro sia marini che terrestri attualmente esistenti, anche se nella disponibilità di paesi terzi, dovrà essere predisposto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di riconversione ad usi civili che preveda il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati.

**Art. 12** - Nessuna struttura civile - porti, aeroporti, ferrovie, potrà essere usata per scopi militari compreso il passaggio di armamenti e truppe per missioni militari fuori confine.

**Art. 13** - La presente legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana e da tale momento tutti i progetti di installazione, costruzione ed ampliamento di basi militari attualmente in corso, nonché l'uso di strutture militari esistenti per esercitazioni a fuoco (siano esse terrestri, navali o aeree) sono sospesi in attesa dell'adeguamento alla presente normativa.